



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 7 in data 11 GENNAIO 2016**

**Oggetto: Comune di Albignasego. Prima variante urbanistica al Piano di Lottizzazione denominato "Clima Energia 20-20-20" ZTO C2/42 in Via San Pio X. Verifica di Assoggettabilità.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 11 gennaio 2016 come da nota di convocazione in data 30 dicembre 2015 ns. prot. gen. 531790/71.03.

**ESAMINATA** la documentazione, sotto elencata, trasmessa dal Comune di Albignasego (PD) con nota prot. n. 28616 del 13/08/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 336544 del 18/08/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità della prima variante urbanistica al Piano di Lottizzazione denominato "Clima Energia 20-20-20" Z.T.O. C2/42 in via San Pio X Comune di Albignasego (PD):

- Rapporto Ambientale Preliminare.

**CONSIDERATO** che da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 386599 del 28/09/2015, un'integrazione di quanto addotto.

**CONSIDERATO** che con nota prot n. 386599 del 28/09/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

Con nota n.45502 del 28.12.15 del Comune di Abignasego (PD), assunta al prot. reg. al n.529765 del 29.12.15, il Responsabile del procedimento comunale evidenziava, come nel periodo di pubblicazione del Piano non siano arrivate né osservazioni né opposizioni.

**CONSIDERATO** che con nota prot n. 404432 del 08/10/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta integrazioni Vinca.

**CONSIDERATO** che la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato ulteriore richiesta integrazioni, con nota prot n. 456983 del 10/11/2015.

**CONSIDERATO** che il Comune di Albignasego, con nota prot. n. 41438 del 24/11/2015 acquisita al prot. regionale n. 487488 del 30/11/2015 ha fatto pervenire Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 17/11/2015 – adozione della 1 variante urbanistica del PDL c2/42.

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Azienda Ulss n. 16 con nota prot. n. 21022/2015 del 14/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 509190 del 15/12/2015 che di seguito si riporta:



Per quanto di competenza di questo Servizio, sotto il profilo igienico-sanitario, si esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

a condizione che:

- a) Per eventuali piani interrati dei fabbricati siano valutate, progettate e realizzate tutte le necessarie opere al fine di evitare ogni possibile fenomeno di infiltrazione dalle strutture murarie ed allagamenti ai volumi realizzati sotto il piano stradale.  
Le opere edilizie siano realizzate tenendo conto dell'andamento delle quote altimetriche e delle caratteristiche del terreno;
- b) Sia valutata, con l'espansione delle nuove aree/superfici impermeabili sul territorio, la necessità di prevedere all'allontanamento delle acque meteoriche, secondo la normativa vigente, non gravando sui sistemi esistenti;
- c) Nella progettazione della viabilità sia prevista la realizzazione di percorsi pedonali e piste ciclabili, garantendo collegamenti continui e sicuri tra la rete stradale esistente e i nuovi insediamenti;
- d) Sia preservata la qualità paesaggistica degli spazi urbani, individuando apposite aree parcheggio per residenti e ospiti, e sia previsto un sistema del verde pubblico, individuando anche percorsi ombreggiati che favoriscano e promuovano l'attività fisica collegati con i percorsi pedonali e ciclabili;
- e) In relazione alla edificabilità in progetto, siano previsti adeguati spazi delimitati da destinare ad area ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti. Tali aree siano posizionate in modo da favorire l'accesso ad ogni residente ed in posizione tale da non recare danno o molestia a terzi;
- f) Sia eseguita la valutazione relativa all'impatto acustico, che dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di zona;
- g) Siano rispettati i requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità come prescritto dal D.M. n. 236/89, dalla L.13/89, dalla D.G.R.V. n. 509/2010 e dalla D.G.R.V. n. 1428/2011.

- Il Comune di Maserà di Padova con pec prot. n. 0011407 del 14/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 511453 del 16/12/2015, che di seguito si riporta:

In riferimento a quanto in oggetto e alla Vs richiesta di parere assunta agli atti in data 04/12/2015 con prot. 11164, si comunica quanto segue.

Analizzata la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità della prima variante urbanistica al Piano di Lottizzazione denominato Clima Energia 20-20-20 Z.T.O. C2/42 in via San Pio X Comune Di Albignasego (Pd), non si rilevano, per quanto di competenza, effetti significativi derivanti dall'attuazione della stessa.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 185/2015 in data 12.11.2015, predisposta dal Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV):

*"RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA N.185/2015 IN DATA 12.11.2015:*

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la prima variante urbanistica al Piano di lottizzazione "Clima 20-20-20", Z.T.O. C2/42, in via San Pio X in località San Giacomo, nel Comune di Albignasego (PD).

Pratica n. 3083



La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Federica Moretti, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 454066 del 09/11/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014: "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*";

PRESO ATTO che il P.U.A. in argomento prevede:

- la realizzazione di un complesso residenziale costituito da piccole unita' abitative unifamiliari o pluri familiari, indipendenti, ciascuna con una propria area a verde di pertinenza;
- due percorsi: il primo pedonale di larghezza cm 150 lungo il lato ovest, il secondo pedonale-ciclabile-alberato di larghezza pari a m 3,00 lungo il lato est;
- due aree concentrate a parco e a verde pubblico di medie - grandi dimensioni;
- la creazione di una rete interrata per l'alimentazione delle batterie delle auto elettriche;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Ixobrychus minutus, Caprimulgus europaeus, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie



segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;  
CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;  
RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;  
RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;  
RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

**PRENDE ATTO**

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

**DICHIARA**

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la prima variante urbanistica al Piano di lottizzazione "Clima 20-20-20", Z.T.O. C2/42, in via San Pio X in località San Giacomo, nel Comune di Albignasego (PD) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

**PRESCRIVE**

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Caprimulgus europaeus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde pubblico esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Albignasego, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza"

**OSSERVAZIONI**

Il Comune di Albignasego con nota pec prot. n. 45502 in data 28.12.2015, acquisita al prot. regionale n. 529765 del 29.12.2015, ha fatto pervenire comunicazione del Responsabile del procedimento attestante che nel periodo di pubblicazione del Piano non sono pervenute né osservazioni né opposizioni.

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.185/2015 del 12.11.2015.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV, in data 11 gennaio 2016, che evidenzia come la Prima variante urbanistica al Piano di Lottizzazione denominato "Clima Energia 20-20-20" ZTO C2/42 in Via San Pio X nel comune di Albignasego non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate.

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE



- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Prima variante urbanistica al Piano di Lottizzazione denominato "Clima Energia 20-20-20" ZTO C2/42 in Via San Pio X nel comune di Albignasego, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati: Azienda Ulss n. 16, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente riportate.

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris



Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione  
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Aw. Paola Noemi Furlanis



Il presente parere si compone di n. 6 pagine.